

**CONTRATTO PER LA CESSIONE DI GAS NATURALE AL
PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE**

Contratto Mese n. [.]

Il presente contratto di compravendita per la cessione di gas naturale al punto di scambio virtuale (qui di seguito il "Contratto") viene stipulato tra:

PremiumGas S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Suardi 26, con capitale sociale di Euro 120.000,00, con codice fiscale e partita IVA e n° di iscrizione al registro delle imprese di Bergamo 06253090960, codice PSV 90061 e Codice di Accisa IT00BGO003770, qui di seguito denominata il "Venditore"

e
[Ragione sociale], con sede legale in [città], [via/piazza] n [.] con capitale sociale di Euro [], con codice fiscale e partita IVA n [], codice PSV [] e Codice di Accisa [], qui di seguito denominata il "Compratore"

di seguito congiuntamente indicate anche come le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE:

1. l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, ha previsto che "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas". Tale provvedimento è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico (qui di seguito "MSE") con il decreto 19 marzo 2008 (qui di seguito il "Decreto"), acquisito il parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (qui di seguito "AEEG"), espresso con deliberazione n. 291/07;
2. con il Decreto, il MSE ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato stabilendo all'articolo 1, comma 2, che l'offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall'AEEG, e comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta;
3. l'articolo 30 della legge n. 99/09 prevede:
 - al comma 1, che la gestione economica del mercato del gas naturale sia affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito GME) il quale ne provvede all'organizzazione secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza, sulla base di una disciplina predisposta dal medesimo gestore ed approvata con decreto del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;

- al comma 2, che il GME, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assuma la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
4. con il decreto 18 marzo 2010 il Ministro a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 ha definito:
 - le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07;
 - le modalità con le quali il GME assume nella fase di prima applicazione delle richiamate disposizioni della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto, relativamente alle quote di gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 77/07;
 5. in particolare il decreto 18 marzo 2010 ha previsto che:
 - a decorrere dal 10 maggio 2010 le quote di importazione siano offerte dagli importatori nell'ambito di una piattaforma di negoziazione (di seguito "P-GAS") organizzata e gestita dal GME, sulla base di un regolamento da pubblicare previa approvazione del MSE, sentita l'AEEG;
 - entro il 1^o ottobre 2010, il GME assumesse le funzioni di controparte nella Piattaforma e predisponesse le necessarie modifiche al regolamento;
 - l'AEEG adeguasse le proprie disposizioni in materia di offerta, presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas importato e definisse le modalità di offerta e di consegna delle quote di importazione di cui sopra, nonché il termine entro il quale i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta devono trasmettere a MSE ed AEEG una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la P-GAS;
 6. sulla base delle richiamate previsioni del decreto 18 marzo 2010, l'AEEG con deliberazione del 16 marzo 2011 ARG/gas 20/11 ha stabilito le modalità di offerta delle quote di importazione nell'ambito della P-GAS fino all'assunzione, da parte del GME del ruolo di controparte nella P-GAS ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 18 marzo 2010 con riferimento alla parte delle quote del gas naturale importato da offrire sul mercato regolamentato entro l'anno termico successivo e non ancora offerte.
 7. con medesima deliberazione del 16 marzo 2011 ARG/gas 20/11, inoltre, l'AEEG ha individuato:
 - a. le modalità dell'articolazione nei diversi lotti negoziabili nella P-GAS delle quote da offrire;
 - b. il periodo temporale per il quale gli importatori sono tenuti a rendere disponibili presso la P-GAS le quote da offrire ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal Decreto Legge n. 7/07;
 - c. le modalità e i termini in base ai quali ciascun soggetto importatore definisce e rende disponibili le condizioni di offerta e di consegna delle proprie quote, ivi comprese le procedure di accreditamento e le garanzie funzionali alla partecipazione dei potenziali acquirenti alle negoziazioni.

8. il Compratore, che dichiara altresì di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ha presentato ordine di acquisto sulla P-GAS conformemente alle modalità ed ai termini previsti nel Regolamento e si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare e a ritirare dal Venditore i quantitativi immessi nel Book di Negoziazione secondo i termini, le condizioni e le modalità previste e specificate nel presente Contratto;
9. le Parti saranno entrambe titolari di un contratto per l'utilizzo del PSV per l'anno contrattuale indicato all'art. 3 del presente Contratto e si impegnano a rispettare, nell'esecuzione del presente Contratto, le procedure previste per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) e dal Codice di Rete in vigore nonché modalità, termini e condizioni stabilite dal Regolamento che ciascuna delle Parti dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
10. le Parti, in qualità di operatori della P-GAS dichiarano di essere in regola con il pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente Contratto disciplina modalità, termini e condizioni per la compravendita di gas naturale al PSV applicati da PremiumGas in qualità di Operatore Venditore di cui al Regolamento, inclusi i requisiti o adempimenti preliminari al Contratto.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto di compravendita di gas naturale al punto di scambio virtuale si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e precisamente:

1. Book di Negoziazione del Venditore: prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dal Venditore nel sistema informatico della P-GAS;
2. Decreto 18 marzo 2010: è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010;
3. Decreto legge n. 7/07: è il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
4. GME: è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
5. Importatore: è ciascun soggetto cui il Ministero ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote da importazione;

6. P-GAS: è la piattaforma di negoziazione organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 5 del decreto 18 marzo 2010;
7. Punto di Scambio Virtuale o PSV: è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
8. Regolamento: si intende il regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale approvato dal ministero dello sviluppo economico in data 23 aprile 2010
9. SRG oppure Trasportatore oppure Snam Rete Gas: Snam Rete Gas S.p.A., impresa di trasporto che fornisce, sulla base del codice di rete da essa pubblicato, il servizio di trasporto e dispacciamento attraverso la propria rete di metanodotti.

ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura oggetto del presente Contratto ha la durata di un mese di calendario e decorre dalle ore 6:00 del 1 [...] e termina alle 6:00 del 1 [...].

ARTICOLO 4 DELIVERY POINT

La cessione del gas naturale avviene al PSV.

ARTICOLO 5 QUANTITÀ

Il Venditore si impegna a cedere ed il Compratore si impegna ad acquistare - fermo quanto previsto al successivo articolo 8.3. - presso il PSV dalle ore 6:00 del 1 [...] alle 6:00 del 1 [...] una quantità giornaliera fissa di gas naturale espressa in energia "Q_g" pari al valore pubblicato sul Book di Negoziazione del Venditore e accettato dal Compratore. Tale valore, comunicato dal GME al Venditore è pari a [...] GJ/giorno, per un totale complessivo mensile pari a Q_g x (numero giorni mese) GJ.

ARTICOLO 6 PREZZO

6.1. Il prezzo di cessione del gas da parte del Venditore al Compratore sarà determinato sulla base della seguente formula:



$$P_m = P_0 + 315,092 \times 0,95 \times [0,41 \times (GSL_m/21,914) + 0,46 \times (BTZ_m/14,107) + 0,13 \times (BRENT_m/18,250) - 2,038] \quad [c€/GJ]$$

dove:

- P_0 è il valore pubblicato nel Book di Negoziazione del Venditore e accettato dal Compratore; tale valore, comunicato dal GME al Venditore, è pari a [...] c€/GJ
- GSL_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- $BRENT_m$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

6.2. Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta, diritto o tributo inerenti la presente fornitura, nonché quelli a valle del PSV, che saranno interamente posti a carico del Compratore.

ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1. Il Venditore emetterà una fattura entro il 15^o giorno del mese precedente al mese di fornitura, utilizzando per la determinazione dei parametri mancanti del prezzo di cui all'articolo 6, gli ultimi valori mensili disponibili e pubblicati.

Tale fattura è da intendere a titolo di acconto.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire:

- i) entro il giorno 25 del mese precedente il mese di fornitura o
- ii) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Compratore, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i).

Il Venditore emetterà il relativo conguaglio entro il 15[^] giorno del mese successivo al mese di fornitura, una volta pubblicati e disponibili tutti i parametri necessari alla determinazione del prezzo di cui all'articolo 6.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire:

- iii) entro il giorno 25 del mese successivo al mese di fornitura o
- iv) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento di conguaglio da parte del Compratore, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera iii).

7.2. Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

7.3. Le fatture si intendono ricevute dal Compratore a seguito di trasmissione via fax, con esito positivo, da parte del Venditore, al numero specificato di seguito: [.]. Il pagamento sarà effettuato in Euro mediante accredito sul conto del Venditore nella banca che sarà indicata per iscritto sulla fattura.

7.4. Nel caso di mancato esercizio della facoltà di risoluzione ex articolo 1456 codice civile riconosciuta al Venditore dall'articolo 11 del Contratto, in caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n°231/2002, maggiorato di sette (7) punti percentuali. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DELLE PARTI E MODALITÀ OPERATIVE

8.1. Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Il Venditore dovrà emettere nel sistema informatico la transazione (subordinato al pagamento della fattura entro i termini previsti all'art. 7.1) secondo le tempistiche previste da SRG; il Compratore dovrà accettare la transazione emessa dando così esecuzione alla transazione.

8.2. In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o oneri ulteriori. In particolare le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori nell'emissione delle Transazioni e qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e il Compratore le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite.

8.3. Nel caso in cui la Transazione sia stata emessa correttamente da parte del Venditore ed entro i termini previsti dalle procedure operative del PSV ma il Compratore non dovesse accettare la Transazione, il gas naturale oggetto della Transazione si intende venduto da parte del Venditore al Compratore e quest'ultimo si impegna a pagare il gas naturale oggetto della Transazione.

8.4. Qualora una delle Parti non dovesse adempiere ai propri obblighi, essa dovrà riconoscere alla Parte danneggiata eventuali oneri di bilanciamento sostenuti. Suddetti obblighi vengono meno nel caso in cui intervengano eventi di Forza Maggiore di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 9 FORZA MAGGIORE

9.1. Le Parti non saranno responsabili di danni e/o perdite derivanti da Forza Maggiore, come di seguito definita, che impediscano in tutto o in parte l'adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:

- (i) successivamente al verificarsi di tale evento la Parte che intende invocare l'impossibilità ad adempiere per causa di Forza Maggiore ne dia comunicazione all'altra Parte nei tempi più brevi possibili;
- (ii) la Parte colpita da causa di Forza Maggiore adotti tutte le misure ragionevoli per minimizzare le perdite proprie e quelle dell'altra Parte.

9.2. Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza sopravvenuto che sia inevitabile o non imputabile alla Parte che la invoca e che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.

Sono in ogni caso considerate come cause di Forza Maggiore, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- (i) leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio;
- (ii) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (iii) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (iv) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (v) scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere nazionale;
- (vi) gli eventi considerati come tali dal Trasportatore in relazione al PSV;
- (vii) interruzioni totali o parziali che interessino le infrastrutture di trasporto presso il punto di entrata di Tarvisio e quelle a monte di Tarvisio che attraversano i seguenti paesi: Austria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e Russia.
- (viii) gli impedimenti o le sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

9.3. In caso di impossibilità parziale di fornitura, a partire dalla comunicazione della causa di Forza Maggiore, le Parti dovranno fare quanto possibile per definire la migliore soluzione al fine di minimizzare i danni economici per entrambe,

individuando, se possibile, specifiche condizioni di fornitura per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.

9.4. Nel caso in cui dovessero sopravvenire cause di Forza Maggiore che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte interessata dalla suddetta causa, tali impegni verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da cause di Forza Maggiore e per il lasso temporale in cui le predette cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi che derivino dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per la durata dell'evento di Forza Maggiore.

9.5. L'impossibilità invocata dal Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti nel presente Contratto non sarà in nessun caso considerata causa di Forza Maggiore.

ARTICOLO 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto a ciascuna Parte di cedere, trasferire, vincolare, o in qualsivoglia modo disporre, in tutto o in parte, del presente Contratto nonché dei diritti e obblighi di qualsiasi natura derivanti dagli stessi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ARTICOLO 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si intenderà risolto ex articolo 1456 codice civile su semplice dichiarazione da parte del Venditore nel caso di mancato integrale e/o puntuale pagamento delle fatture da parte del Compratore, nei termini indicati nell'Articolo 7, fermo sin d'ora l'obbligo del Compratore al risarcimento di ogni eventuale costo, onere o danno sostenuto dal Venditore in conseguenza dell'inadempimento e salva l'esperibilità di ogni e qualsivoglia azione riconosciuta per legge.

ARTICOLO 12 CONFIDENZIALITÀ

Il presente Contratto è da considerarsi riservato dalle Parti e non potrà essere divulgato a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

ARTICOLO 13 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità, o di altri soggetti competenti, la cui adozione rivesta carattere di obbligatorietà si renda necessaria

l'integrazione del Contratto e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente Contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 14
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Le Parti eleggono il Foro di Milano come esclusivamente competente per ogni e qualsiasi eventuale controversia relativa al presente Contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni da esso previste.

ARTICOLO 15
DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLA LEGGE IN GENERALE E RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

14.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Contratto è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito, ciascuna Parte si obbliga a:

- (i) non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore;
- (ii) non utilizzare i compensi percepiti in forza del presente Contratto, o parte di esso, per il raggiungimento di fini che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

14.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna Parte dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna Parte o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna Parte, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.

14.3 A tal proposito ciascuna Parte dichiara:

- (i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
- (ii) di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e/o di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire

la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a rispettare la Normativa Europea (Direttive 1995/46/EC e 2002/58/EC) e Nazionale (D.Lgs n. 196/2003) in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLE FINALI

Nessuna modifica o integrazione del presente Contratto sarà valida e efficace a meno che concordata per iscritto dalle Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto ad eventuali violazioni, ad opera dell'altra Parte, delle previsioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni in esso contenute, che rimarranno valide e vincolanti tra le Parti.

Qualsiasi comunicazione prevista dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax, e essere indirizzata come segue:

Se al Compratore:

alla riservata attenzione di [.]

- [Ragione Sociale]
- [Via/piazza] , n. [.]
- [Città]
- Telefono: [.]
- Fax: [.]
- Email: [.]



Se al Venditore:

- PremiumGas S.p.A.
- Via Suardi 26
- Bergamo (Italia)
- Telefono: +39 035 351.467
- Fax: +39 035 351.264
- Email: logistica@premiumgas.it

ovvero presso il diverso indirizzo o al numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio

domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

[Ragione Sociale]
Firma: _____

PremiumGas S.p.A. 
Firma:  _____

Bergamo, _____

Il Compratore dichiara espressamente di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 codice civile le pattuizioni di cui ai precedenti articoli: art. 5 (quantità); 7 (fatturazione e pagamento); 8.3. (modalità operative); 10 (cessione del contratto); 11 (clausola risolutiva espressa); 14 (legge applicabile e foro competente).

[Ragione Sociale]
Firma: _____

